

Delibera n. 42 del 25 Ottobre 2023.

OGGETTO: aggiornamento del Regolamento sulla elezione dei Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Appiani-Turazza, per la surroga dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO.

- A) Il "Regolamento per la elezione dei Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Appiani-Turazza", ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera b) dello Statuto, è stato modificato da ultimo con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 9 febbraio 2021. Tale testo ha sostituito il primo approvato con la delibera dell'I.P.A.B. n. 13 del 24 marzo 2015.

La necessità del Regolamento derivato dallo Statuto approvato dal Decreto del Dirigente Regionale (DDR) n. 61 del 28 maggio 2020 che all'art. 9 detta la composizione del Consiglio di Amministrazione e i criteri di nomina, nel testo seguente:

Articolo 9 - Il Consiglio di Amministrazione. (1)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 Membri:

a) in numero di 1 nominato dal Comune di Treviso;

b) in numero di 2 eletti, anche fra quanti non siano Genitori, dall'Assemblea dei Genitori i cui Figli al momento della elezione frequentano i Servizi all'Infanzia gestiti direttamente dall'Ente "Appiani-Turazza", secondo la disciplina dell'apposito regolamento nel quale dovrà prevedersi che le candidature per la elezione vengano proposte da un numero minimo di 10 Genitori [nota 17].

2. Il Consiglio di Amministrazione può far partecipare alle proprie riunioni, per ottenerne pareri non vincolanti, Esperti nelle materie oggetto di trattazione.

3. Quando siano trattati argomenti inerenti la didattica, al Consiglio di Amministrazione partecipa con funzione consultiva un Rappresentante del Corpo Docente dei Servizi all'Infanzia gestiti direttamente dall'Ente.

4. Il periodo di vigenza in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 anni.

5. Sino alla nomina del nuovo Consiglio dell'Ente permane in carica il precedente, dotato dei poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria.

6. I Membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti, senza interruzione e senza limitazioni nel numero delle rielezioni. [nota 18]

7. La qualità di Membro del Consiglio di Amministrazione si perde per dimissioni e decadenza in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. Le dimissioni da Membro del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate al Consiglio medesimo, in forma scritta. Le dimissioni presentate sono irrevocabili.

[nota 17] Il 1° comma è stato oggetto di modifiche approvate dal DDR n. 151/06.05.2014 e dal DDR n. 61/28.05.2020.

[nota 18] L'8° comma è stato oggetto di modifiche approvate dal DDR n. 151/06.05.2014 e dal DDR n. 61/28.05.2020.



B) Si presenta ora il caso della surroga che non è stato considerato nel regolamento, impostato sul solo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.

In data 1 giugno 2023, infatti, il Consigliere Antonio Dotto ha rassegnato le dimissioni con dichiarazione ricevuta al numero protocollo 232-varie.

Il Consiglio di Amministrazione si è insediato con la delibera n. 11 del 30 marzo 2021, con la seguente composizione:

Ruolo	Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Atto di elezione o nomina
Presidente	Vallero Luigi	Treviso, 14/11/1966	Verbale Elezioni Genitori del 20 marzo 2021
Vice Presidente	Stecca Maddalena	Treviso, 23/03/1989	Decreto del Sindaco del 24 marzo 2021 protocollo n. 0046433/2021
Membro	Dotto Antonio	Treviso, 27/12/1958	Verbale Elezioni Genitori del 20 marzo 2021

Il periodo di vigenza in carico è dal 30 marzo 2021 al 31 marzo 2026.

C) Si ritiene di poter semplificare la procedura della surroga rispetto a quella della elezione. Si mette a confronto la disciplina per la elezione integrale del C.d.A. con quella speciale che si vuol introdurre per la surroga.

Testo del Regolamento valido per la rinnovazione integrale del Consiglio di A.	Testo del Regolamento modificato
<p><i>Art. 5 – Formulazione delle candidature.</i></p> <p>1. Le candidature possono essere presentate esclusivamente in una lista con un numero di Candidati pari a 2.</p> <p>2. La presentazione di ciascuna lista di candidati va accompagnata dalla firma di almeno 10 Genitori che siano Elettori.</p> <p>3. Le liste di candidati vanno presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro il 1 marzo dell'anno in cui si svolgono le elezioni.</p> <p>La lista presentata deve contenere:</p> <p>a) la lista per le elezioni da svolgersi;</p> <p>b) il luogo e data di nascita, la residenza e il domicilio di ciascun Candidato;</p> <p>c) la sottoscrizione di ciascun Candidato accompagnata dalla produzione di copia del documento di identità di ognuno;</p> <p>d) il certificato generale del casellario</p>	<p><i>Art. 5 bis – Formazione delle candidature nelle elezioni per la surroga.</i></p> <p>1. Le candidature possono essere presentate esclusivamente in una lista con un numero di Candidati pari al numero dei membri da surrogare.</p> <p>2. La presentazione di ciascuna lista di candidati va accompagnata dalla firma di almeno 6 Genitori che siano Elettori.</p> <p>3. Le liste di candidati vanno presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro le ore 12 del quinto giorno che precede quello di convocazione dell'Assemblea dei Genitori per la elezione.</p> <p>La lista presentata deve contenere:</p> <p>a) la lista per le elezioni in surroga da svolgersi;</p> <p>b) il luogo e data di nascita, la residenza e il domicilio di ciascun o dell'unico Candidato;</p> <p>c) la sottoscrizione di ciascun o dell'unico Candidato accompagnata dalla produzione di copia del documento di identità;</p> <p>d) il certificato generale del casellario</p>



<p>giudiziale di ciascun Candidato o l'autocertificazione richiesti nell'art. 2, comma 3°;</p> <p>e) la sottoscrizione di 10 Genitori Elettori diversi dai candidati della lista, accompagnata dalla indicazione del luogo e data di nascita; ciascuna firma va corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore;</p> <p>f) il programma elettorale;</p> <p>g) il nome della lista, composto da non più di 5 parole, che va riportato nella scheda elettorale;</p> <p>h) l'indicazione della persona scelta fra i candidati, alla quale vanno rivolte, con effetto liberatorio per tutti i Firmatari, Candidati e Genitori firmatari, le comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione in ordine all'ammissione e all'eventuale regolarizzazione.</p> <p>4. Tutte le comunicazioni vanno effettuate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata all'atto della presentazione della lista; le comunicazioni verranno anche affisse all'albo interno dell'Ente.</p> <p>5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la presenza dei requisiti e la regolarità delle domande; in caso di irregolarità invita i presentatori a sanarle entro i successivi cinque giorni naturali.</p> <p>6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ammette le liste di Candidati; ne dà comunicazione alla Persona designata con la presentazione della lista ed effettua la pubblicazione delle liste all'albo interno e nel sito internet dell'Ente, entro il 9 marzo.</p> <p>7. Contro i provvedimenti del Presidente del</p>	<p>giudiziale o l'autocertificazione richiesti nell'art. 2, comma 3°;</p> <p>e) il curriculum vitae;</p> <p>f) la sottoscrizione dei Genitori Elettori nel numero indicato dal 2° comma di questo articolo, diversi dai Candidati della lista, accompagnata dalla indicazione del luogo e data di nascita; ciascuna firma va corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore;</p> <p>g) il nome della lista, composto da non più di 5 parole, che va riportato nella scheda elettorale;</p> <p>g) la Persona di ciascuna lista legittimata a ricevere le comunicazioni relative alla procedura elettorale.</p> <p>4. Tutte le comunicazioni vanno effettuate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata all'atto della presentazione della lista; le comunicazioni verranno anche affisse all'albo interno dell'Ente.</p> <p>5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la presenza dei requisiti e la regolarità delle domande; in caso di irregolarità invita i presentatori a sanarle entro le ore 12:00 del secondo giorno che precede quello nel quale si tengono le elezioni.</p> <p>6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ammette le liste di Candidati; ne dà comunicazione alla Persona designata con la presentazione della lista e con inserimento nel sito web dell'I.P.A.B. e all'albo cartaceo entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello nel quale si tengono le elezioni.</p> <p>7. Contro i provvedimenti del Presidente del</p>
--	--



<p>Consiglio di Amministrazione previsti in questo articolo può essere presentato reclamo al Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, nel termine perentorio di quattro giorni naturali dalla loro comunicazione, da parte di ciascun interessato; in tale evenienza il Consiglio di Amministrazione delibera entro tre giorni dal deposito del reclamo.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione previsti in questo articolo può essere presentato reclamo al Consiglio di Amministrazione, entro la data ed ora del giorno che precede quello in cui si svolgono le elezioni; in tale evenienza il Consiglio di Amministrazione rende nota la decisione in merito al reclamo immediatamente prima dello svolgimento della elezione.</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><i>Art. 6 – Operazioni di voto.</i></p> <p>1. Il voto è personale e non può essere delegato. Il voto è segreto e la presenza di segni di riconoscimento lo rende nullo.</p> <p>2. L'Elettore si presenta al seggio munito del documento di identità personale da esibire.</p> <p>3. Le operazioni di voto sono svolte nel seggio nel quale opera la Commissione Elettorale composta da 3 Genitori; possono far parte della Commissione Elettorale i Genitori Elettori che non siano candidati, che si siano proposti entro il 28 febbraio. I Genitori sono estratti a sorte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione fra quanti abbiano presentato la loro disponibilità a far parte della Commissione Elettorale nel termine di 5 giorni prima della data delle elezioni. L'estrazione a sorte è fatta il giorno seguente alla scadenza del termine di presentazione delle disponibilità, in locale aperto al pubblico. I Membri della Commissione Elettorale al momento della costituzione, scelgono, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente della Commissione stessa.</p> <p>4. La Commissione Elettorale si riunisce il giorno precedente il primo od unico giorno delle elezioni e provvede a formare un numero di schede pari a quello degli Elettori; nel dorso di ciascuna scheda va apposta la firma di tutti i Componenti della</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 6 bis – Operazioni di voto per la surroga.</i></p> <p>1. Il voto è personale e non può essere delegato. Il voto è segreto e la presenza di segni di riconoscimento lo rende nullo.</p> <p>2. L'Elettore si presenta al seggio munito del documento di identità personale da esibire.</p> <p>3. Le operazioni di voto sono svolte nel seggio ove si insedia la Commissione Elettorale composta costituito dal Direttore dell'I.P.A.B. che ne è il Presidente, e da uno degli Elettori nominato dal Direttore che funge da Segretario. Il locale del seggio rimane aperto al pubblico.</p> <p>4. Le schede sono distribuite ai Genitori presenti all'Assemblea che siano stati identificati all'ingresso e abbiano sottoscritto l'elenco dei presenti che riporta tutte le Persone legittimate al voto. I Genitori personalmente dopo aver apposto il voto e piegato la scheda si recano a depositarla nell'urna, previa sottoscrizione del foglio presenza nello spazio appositamente riservato alla fase del deposito della scheda.</p> <p>5. Le schede, ripiegate, vanno riposte in un'urna sigillata con la firma del solo Direttore dell'I.P.A.B. Appiani-Turazza.</p> <p>6. Ciascun Elettore esprime il voto per una</p>
--	---



<p>Commissione.</p> <p>5. La Commissione cura che il voto si svolga all'interno di una cabina presente all'interno del seggio, che garantisca la segretezza dell'espressione del voto, ovvero con modalità diverse che garantiscano la segretezza del voto.</p> <p>6. Le schede, ripiegate, vanno riposte in un'urna sigillata con la firma di tutti i Componenti il seggio elettorale, predisposta il primo giorno delle votazioni, immediatamente prima dell'orario di apertura del seggio.</p> <p>7. Ciascun Elettore esprime il voto per una sola delle liste presentate tracciando la croce sul nome della lista riportato nella scheda elettorale.</p> <p>8. All'interno del locale nel quale si vota devono essere sempre presenti non meno di 2 Genitori componenti la Commissione. Lo spoglio delle schede va condotto alla presenza di tutti i Componenti del seggio. Nel locale ove si svolgono le operazioni elettorali sono ammessi ad assistere a tutte le operazioni di voto, inclusa la costituzione del seggio e lo spoglio dei voti, esclusivamente i membri del Consiglio di Amministrazione in scadenza e i Candidati delle liste presentate. Eventuali osservazioni delle Persone presenti al seggio vanno riportate nel registro delle votazioni da parte del Presidente della Commissione Elettorale.</p> <p>9. Le schede elettorali vanno estratte dall'urna una ad una, riportando in apposito registro i voti ottenuti da ciascuna lista. Non può procedersi alla estrazione dall'urna di una scheda sinché la precedente non sia stata scrutinata e registrata.</p> <p>10. Le schede elettorali e il registro delle votazioni vanno conservati a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, per almeno sei anni dal giorno dello svolgimento delle elezioni.</p>	<p>sola delle liste presentate tracciando la croce sul nome della lista riportato nella scheda elettorale.</p> <p>7. All'interno del locale nel quale si vota devono essere sempre presenti non meno di 2 Genitori componenti l'Assemblea. Lo spoglio delle schede va condotto in forma pubblica durante lo svolgimento dell'Assemblea, alla presenza degli Elettori che vogliano assistervi, da parte del Presidente e del Segretario che compongono il Seggio. Eventuali osservazioni delle Persone presenti al seggio vanno riportate nel registro delle votazioni da parte del Presidente della Commissione Elettorale, unitamente alle decisioni adottate in merito dal Presidente.</p> <p>8. Le schede elettorali vanno estratte dall'urna una ad una, riportando in apposito registro i voti ottenuti da ciascuna lista. Non può procedersi alla estrazione dall'urna di una scheda sinché la precedente non sia stata scrutinata e registrata.</p> <p>9. Le schede elettorali e il registro delle votazioni vanno conservati a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, per almeno sei anni dal giorno dello svolgimento delle elezioni.</p>
--	---



--	--

<p><i>Art. 8 – Proclamazione dei risultati elettorali e convocazione del nuovo Consiglio.</i></p> <p>1. I Componenti del Seggio elettorale formano e sottoscrivono il verbale, riportando alla fine i risultati elettorali con indicazione delle Persone risultate elette, in quanto incluse nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Il verbale assume natura di documento che proclama gli Eletti. Le determinazioni della Commissione Elettorale sono assunte, mancando l'unanimità, a maggioranza di voti che possono essere espressi solo in forma palese.</p> <p>2. Il Presidente del Seggio effettua, entro il giorno seguente quello di ultimazione delle operazioni elettorali, la comunicazione dei risultati elettorali ai Membri del Consiglio di Amministrazione venuto in scadenza e alle Persone elette. La comunicazione, recante l'individuazione dell'Eletto più anziano di età per l'adempimento di cui al comma 3° seguente, è fatta a mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata.</p> <p>3. La Persona eletta più anziana di età procede immediatamente alla convocazione dei Membri eletti per l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, avvertendo anche il Membro nominato dal Comune di Treviso.</p> <p>4. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione deve tenersi entro il 1 aprile.</p>	<p><i>Art. 8 bis – Proclamazione dei risultati elettorali e convocazione del Consiglio per la surroga.</i></p> <p>1. I due Componenti del Seggio elettorale formano e sottoscrivono il verbale, riportando alla fine i risultati elettorali con indicazione di chi è eletto, in quanto incluso nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Il verbale sottoscritto è il documento che proclama gli Eletti.</p> <p>2. Il Presidente del Seggio effettua la comunicazione dei risultati elettorali all'Assemblea e ne cura la pubblicazione nel sito web dell'I.P.A.B. e all'albo cartaceo.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione viene riunito entro tre giorni da quello di svolgimento dell'Assemblea, per deliberare in merito alla surroga.</p>
---	--

D) Si riportano due norme che attengono alla surroga, pur se non direttamente inerenti il procedimento elettorale.

Si tratta del Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (in Gazz. Uff., 11 marzo, n. 58) - col quale, in esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3^a), si approvano i regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 marzo 1891 n. 58), del quale rilevano:

Art. 15, comma 2, per il quale i componenti nominati in surrogazione durano in carica



quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.

Art. 16, comma 1 - Gli amministratori nominati a tempo rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio.

Con voti unanimi, dati in forma palese,

DELIBERA

1) Le premesse di questa deliberazione ne sono parte integrante ed inscindibile anche agli effetti dispositivi.

2) L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Appiani-Turazza approva nel testo qui allegato il "Regolamento per la elezione dei Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Appiani-Turazza", ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera b) dello Statuto approvato dal Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 61 del 28 maggio 2020, pubblicato nel BUR n. 153 del 16/10/2020.

3) Quello ora approvato sostituisce il regolamento per l'elezione dei 4 Rappresentanti dei Genitori come Membri del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Appiani-Turazza, già approvato con la delibera dell'I.P.A.B. "Graziano Appiani" n. 13 del 24 marzo 2015, aggiornato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 9 febbraio 2021.

Le modifiche si fanno con l'aggiunta degli articoli 5-bis, 6-bis ed 8-bis, attinenti la surroga dei Consiglieri, nonché, sinché siano vigenti, di due disposizioni di regolamento statale inerenti la surroga.

4) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime ed espressa, immediatamente eseguibile.

Allegato il testo, che si approva, del Regolamento per la elezione dei Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Appiani-Turazza, nel testo vigente a seguito dell'aggiunta degli articoli 5-bis, 6-bis ed 8-bis.

I.P.A.B. "APPIANI - TURAZZA"

Sede in via Noalese n. 53 – 31100 Treviso

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 - Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (1).

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo:

Art. 21

1. A norma dell'articolo 30 della legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'I.P.A.B. APPIANI-TURAZZA,



AGGIORNATO CON LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 42 DEL 25 OTTOBRE 2023, CON L'INSERIMENTO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE INERENTE LA SURROGA DEI CONSIGLIERI.

Articolo 1 – Oggetto e invariabilità delle scadenze.

1. Il regolamento disciplina l'elezione dei Rappresentanti dei Genitori da parte dell'Assemblea dei Genitori, previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b) dello Statuto dell'I.P.A.B. Appiani–Turazza.

Art. 2 – Requisiti per la carica.

1. Qualunque Persona di maggiore età può essere eletta, salvo che non ricorrano a suo carico, alla data di presentazione della candidatura, le condizioni indicate al comma seguente.

2. Non può essere candidato alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica se eletto, chi si trovi nelle seguenti condizioni:

a) sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

b) sia destinatario di una delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia, di cui al Libro I, titolo XII, del Codice Civile;

c) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” o se a suo carico sussista una delle cause ostative previste dall'articolo 67 “Effetti delle misure di prevenzione” del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.

3. La presentazione della candidatura deve avvenire con l'allegazione del certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato ovvero con l'autocertificazione del contenuto di tale certificato; vanno dichiarati i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 3 - Vigenza in carica del Consiglio di Amministrazione e termine per le elezioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per 5 anni e assume le funzioni dal 1 aprile.

2. Le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori si svolgono entro il **25 marzo** dell'anno nel quale è in scadenza il mandato. Le votazioni si svolgono garantendo in uno o più giorni, compatibilmente con le modalità che ne consentano lo svolgimento in sicurezza,

4. La procedura elettorale va presentata in una Assemblea dei Genitori, che sia convocata anche ad altri scopi, da svolgersi **entro il giorno 20 del mese di febbraio** dell'anno nel quale si tengono le elezioni.

Art. 4 – Condizione di elettore.

1. Sono Elettori i Genitori i cui Figli alla data delle elezioni frequentano i Servizi all'Infanzia gestiti direttamente dall'Ente “Appiani – Turazza”.

Art. 5 – Formulazione delle candidature.

1. Le candidature possono essere presentate esclusivamente in una lista con un numero di Candidati pari a 2.

2. La presentazione di ciascuna lista di candidati va accompagnata dalla firma di almeno 10 Genitori che siano Elettori.



3. Le liste di candidati vanno presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro il **1 marzo** dell'anno in cui si svolgono le elezioni. La lista presentata deve contenere:

- a) la lista per le elezioni da svolgersi;
- b) il luogo e data di nascita, la residenza e il domicilio di ciascun Candidato;
- c) la sottoscrizione di ciascun Candidato accompagnata dalla produzione di copia del documento di identità di ognuno;
- d) il certificato generale del casellario giudiziale di ciascun Candidato o l'autocertificazione richiesti nell'art. 2, comma 3°;
- e) la sottoscrizione di 10 Genitori Elettori diversi dai candidati della lista, accompagnata dalla indicazione del luogo e data di nascita; ciascuna firma va corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore;
- f) il programma elettorale;
- g) il nome della lista, composto da non più di 5 parole, che va riportato nella scheda elettorale;
- h) l'indicazione della persona scelta fra i candidati, alla quale vanno rivolte, con effetto liberatorio per tutti i Firmatari, Candidati e Genitori firmatari, le comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione in ordine all'ammissione e all'eventuale regolarizzazione.

4. Tutte le comunicazioni vanno effettuate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata all'atto della presentazione della lista; le comunicazioni verranno anche affisse all'albo interno dell'Ente.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la presenza dei requisiti e la regolarità delle domande; in caso di irregolarità invita i presentatori a sanarle entro i successivi cinque giorni naturali.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ammette le liste di Candidati; ne da comunicazione alla Persona designata con la presentazione della lista ed effettua la pubblicazione delle liste all'albo interno e nel sito internet dell'Ente, **entro il 9 marzo**.

7. Contro i provvedimenti del Presidente del Consiglio di Amministrazione previsti in questo articolo può essere presentato reclamo al Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, nel termine perentorio di quattro giorni naturali dalla loro comunicazione, da parte di ciascun interessato; in tale evenienza il Consiglio di Amministrazione delibera entro tre giorni dal deposito del reclamo.

Art. 5 bis – Formazione delle candidature nelle elezioni per la surroga.

1. Le candidature possono essere presentate esclusivamente in una lista con un numero di Candidati pari al numero dei membri da surrogare.

2. La presentazione di ciascuna lista di candidati va accompagnata dalla firma di almeno 6 Genitori che siano Elettori.

3. Le liste di candidati vanno presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro le ore 12 del **quinto** giorno che precede quello di convocazione dell'Assemblea dei Genitori per la elezione.

La lista presentata deve contenere:

- a) la lista per le elezioni in surroga da svolgersi;
- b) il luogo e data di nascita, la residenza e il domicilio di ciascun o dell'unico Candidato;



- c) la sottoscrizione di ciascun o dell'unico Candidato accompagnata dalla produzione di copia del documento di identità;
 - d) il certificato generale del casellario giudiziale o l'autocertificazione richiesti nell'art. 2, comma 3°;
 - e) il curriculum vitae;
 - f) la sottoscrizione dei Genitori Elettori nel numero indicato dal 2° comma di questo articolo, diversi dai Candidati della lista, accompagnata dalla indicazione del luogo e data di nascita; ciascuna firma va corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore;
 - f) il nome della lista, composto da non più di 5 parole, che va riportato nella scheda elettorale;
 - g) la Persona di ciascuna lista legittimata a ricevere le comunicazioni relative alla procedura elettorale.
4. Tutte le comunicazioni vanno effettuate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata all'atto della presentazione della lista; le comunicazioni verranno anche affisse all'albo interno dell'Ente.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la presenza dei requisiti e la regolarità delle domande; in caso di irregolarità invita i presentatori a sanarle entro le ore 12:00 del **secondo** giorno che precede quello nel quale si tengono le elezioni.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ammette le liste di Candidati; ne dà comunicazione alla Persona designata con la presentazione della lista e ne opera l'inserimento nel sito web dell'I.P.A.B. e all'albo cartaceo entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello nel quale si tengono le elezioni.
7. Contro i provvedimenti del Presidente del Consiglio di Amministrazione previsti in questo articolo può essere presentato reclamo al Consiglio di Amministrazione, entro la data ed ora del giorno che precede quello in cui si svolgono le elezioni; in tale evenienza il Consiglio di Amministrazione rende nota la decisione in merito al reclamo immediatamente prima dello svolgimento della elezione.

Art. 6 – Operazioni di voto.

- 1. Il voto è personale e non può essere delegato. Il voto è segreto e la presenza di segni di riconoscimento lo rende nullo.
- 2. L'Elettore si presenta al seggio munito del documento di identità personale da esibire.
- 3. Le operazioni di voto sono svolte nel seggio nel quale opera la Commissione Elettorale composta da 3 Genitori; possono far parte della Commissione Elettorale i Genitori Elettori che non siano candidati, che si siano proposti **entro il 28 febbraio**. I Genitori sono estratti a sorte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione fra quanti abbiano presentato la loro disponibilità a far parte della Commissione Elettorale nel termine di 5 giorni prima della data delle elezioni. L'estrazione a sorte è fatta **il giorno seguente alla scadenza del termine di presentazione delle disponibilità**, in locale aperto al pubblico. I Membri della Commissione Elettorale al momento della costituzione, scelgono, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente della Commissione stessa.
- 4. La Commissione Elettorale si riunisce **il giorno precedente** il primo od unico giorno delle elezioni e provvede a formare un numero di schede pari a quello degli Elettori; nel dorso di ciascuna scheda va apposta la firma di tutti i Componenti della Commissione.



5. La Commissione cura che il voto si svolga all'interno di una cabina presente all'interno del seggio, che garantisca la segretezza dell'espressione del voto, ovvero con modalità diverse che garantiscano la segretezza del voto.
6. Le schede, ripiegate, vanno riposte in un'urna sigillata con la firma di tutti i Componenti il seggio elettorale, predisposta il primo giorno delle votazioni, immediatamente prima dell'orario di apertura del seggio.
7. Ciascun Elettore esprime il voto per una sola delle liste presentate tracciando la croce sul nome della lista riportato nella scheda elettorale.
8. All'interno del locale nel quale si vota devono essere sempre presenti non meno di 2 Genitori componenti la Commissione. Lo spoglio delle schede va condotto alla presenza di tutti i Componenti del seggio. Nel locale ove si svolgono le operazioni elettorali sono ammessi ad assistere a tutte le operazioni di voto, inclusa la costituzione del seggio e lo spoglio dei voti, esclusivamente i membri del Consiglio di Amministrazione in scadenza e i Candidati delle liste presentate. Eventuali osservazioni delle Persone presenti al seggio vanno riportate nel registro delle votazioni da parte del Presidente della Commissione Elettorale.
9. Le schede elettorali vanno estratte dall'urna una ad una, riportando in apposito registro i voti ottenuti da ciascuna lista. Non può procedersi alla estrazione dall'urna di una scheda sinché la precedente non sia stata scrutinata e registrata.
10. Le schede elettorali e il registro delle votazioni vanno conservati a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, per almeno sei anni dal giorno dello svolgimento delle elezioni.

Art. 6 bis – Operazioni di voto per la surroga.

1. Il voto è personale e non può essere delegato. Il voto è segreto e la presenza di segni di riconoscimento lo rende nullo.
2. L'Elettore si presenta al seggio munito del documento di identità personale da esibire.
3. Le operazioni di voto sono svolte nel seggio ove si insedia la Commissione Elettorale composta costituito dal Direttore dell'I.P.A.B. che ne è il Presidente, e da uno degli Elettori nominato dal Direttore che funge da Segretario. Il locale del seggio rimane aperto al pubblico.
4. Le schede sono distribuite ai Genitori presenti all'Assemblea che siano stati identificati all'ingresso e abbiano sottoscritto l'elenco dei presenti che riporta tutte le Persone legittimate al voto. I Genitori personalmente dopo aver apposto il voto e piegato la scheda si recano a depositarla nell'urna, previa sottoscrizione del foglio presenza nello spazio appositamente riservato alla fase del deposito della scheda.
I Genitori personalmente dopo aver apposto il voto e piegato la scheda si recano a depositarla nell'urna, previa sottoscrizione del foglio presenza nello spazio appositamente riservato alla fase del deposito della scheda.
5. Le schede, ripiegate, vanno riposte in un'urna sigillata con la firma del solo Direttore dell'I.P.A.B. Appiani-Turazza.
6. Ciascun Elettore esprime il voto per una sola delle liste presentate tracciando la croce sul nome della lista riportato nella scheda elettorale.
7. All'interno del locale nel quale si vota devono essere sempre presenti non meno di 2 Genitori componenti l'Assemblea. Lo spoglio delle schede va condotto in forma pubblica



durante lo svolgimento dell'Assemblea, alla presenza degli Elettori che vogliono assistervi, da parte del Presidente e del Segretario che compongono la Commissione Elettorale. Eventuali osservazioni delle Persone presenti al seggio vanno riportate nel registro delle votazioni da parte del Presidente della Commissione Elettorale, unitamente alle decisioni adottate in merito dal Presidente.

8. Le schede elettorali vanno estratte dall'urna una ad una, riportando in apposito registro i voti ottenuti da ciascuna lista. Non può procedersi alla estrazione dall'urna di una scheda sinché la precedente non sia stata scrutinata e registrata.

9. Le schede elettorali e il registro delle votazioni vanno conservati a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, per almeno sei anni dal giorno dello svolgimento delle elezioni.

Art. 7 – Attribuzione dei seggi.

1. Tutti i 2 seggi spettanti ai Rappresentanti dei Genitori vanno assegnati alla lista che ottenga il maggior numero di voti.

Art. 8 – Proclamazione dei risultati elettorali e convocazione del nuovo Consiglio.

1. I Componenti del Seggio elettorale formano e sottoscrivono il verbale, riportando alla fine i risultati elettorali con indicazione delle Persone risultate elette, in quanto incluse nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Il verbale assume natura di documento che proclama gli Eletti. Le determinazioni della Commissione Elettorale sono assunte, mancando l'unanimità, a maggioranza di voti che possono essere espressi solo in forma palese.

2. Il Presidente del Seggio effettua, **entro il giorno seguente** quello di ultimazione delle operazioni elettorali, la comunicazione dei risultati elettorali ai Membri del Consiglio di Amministrazione venuto in scadenza e alle Persone elette. La comunicazione, recante l'individuazione dell'Eletto più anziano di età per l'adempimento di cui al comma 3° seguente, è fatta a mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata.

3. La Persona eletta più anziana di età procede immediatamente alla **convocazione** dei Membri eletti per l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, avvertendo anche il Membro nominato dal Comune di Treviso.

4. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione deve tenersi **entro il 1 aprile**.

Tabella con le scadenze previste dal regolamento elettorale, a fine ricognitivo, per la rinnovazione integrale degli Eletti dall'Assemblea dei Genitori.	
Presentazione procedura elettorale ai Genitori (art. 3, c. 4°)	entro il 20 febbraio
Presentazione liste Candidati (art. 5, c. 3°)	entro il 1 marzo
Pubblicazione liste Candidati ammesse (art. 5, c. 6°)	entro il 9 marzo
Ricorso su ammissione liste Candidati (art. 5, c. 7°)	nei quattro giorni successivi
Candidature per la Commissione elettorale (art. 6, c. 3°)	28 febbraio
Estrazione a sorte membri della Commissione elettorale (art. 6, c. 3°)	Entro 5 giorni prima della data delle elezioni
Riunione della Commissione Elettorale (art. 6, c. 4°)	Entro il giorno precedente le elezioni
Periodo nel quale vanno svolte le elezioni (art. 3, c. 2°)	dal 10 al 25 marzo
Proclamazione Eletti (art. 8, c. 1°)	alla fine dello spoglio



Comunicazione scritta risultati elettorali (art. 8, c. 2°)	Entro il giorno seguente la proclamazione
Convocazione nuovo C.d.A. (art. 8, c. 3°)	dall'Eletto più anziano, subito
Prima riunione C.d.A. (art. 3, c. 1° e art. 8, c. 4°)	entro il 1 aprile

Art. 8 bis – Proclamazione dei risultati elettorali e convocazione del Consiglio per la surroga.

1. I due Componenti del Seggio elettorale formano e sottoscrivono il verbale, riportando alla fine i risultati elettorali con indicazione di chi è eletto, in quanto incluso nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Il verbale sottoscritto è il documento che proclama gli Eletti.
2. Il Presidente del Seggio effettua la comunicazione dei risultati elettorali all'Assemblea e ne cura la pubblicazione nel sito web dell'I.P.A.B. e all'albo cartaceo.
3. Il Consiglio di Amministrazione viene riunito entro tre giorni da quello di svolgimento dell'Assemblea, per deliberare in merito alla surroga.

Contenuto estraneo al regolamento dell'I.P.A.B.,

Si riportano due disposizioni che attengono alla surroga, pur se non direttamente inerenti il procedimento elettorale, allo scopo di rendere conoscibile in un solo testo l'intera disciplina in materia di surroga.

Si tratta del Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (in Gazz. Uff., 11 marzo, n. 58) - col quale, in esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3^a), si approvano i regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 marzo 1891 n. 58), del quale rilevano:

Art. 15, comma 2, per il quale i componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.

Art. 16, comma 1 - Gli amministratori nominati a tempo rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio.

Il Vice Presidente Maddalena Stecca	Il Presidente Luigi Vallero	Il Segretario Alessandro Fuga